

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

12 NOV. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

12 NOV. 2004

ADDF NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

OMISSE

Storace - Gargano - Iannarilli - Robilotta  
Saraceni - Verzaschi

ASSENTI

DELIBERAZIONE N. - 1056 -

OGGETTO:

Ulteriori accordi di transazione con fornitori del sistema sanitario regionale



1056 12 NOV. 2004 9

Oggetto: Ulteriori Accordi di transazione con fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA

dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie

VISTO

il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

VISTA

la legge regionale n. 45/96;

VISTO

il D. Lgs. 231/2002;

VISTO

che le Regioni sono tenute, in base all'accordo raggiunto durante la Conferenza Stato-Regioni in data 8 agosto 2001, a concorrere al finanziamento della spesa sanitaria nei rispettivi territori con risorse proprie, ad integrazione dei fondi statali annuali destinati alla spesa sanitaria assegnati a ciascuna Regione. A partire dall'esercizio finanziario 2001, lo stanziamento nel bilancio dello Stato delle incrementate risorse necessarie a coprire la spesa sanitaria è subordinato all'adozione, da parte di ciascuna Regione, di procedimenti di verifica degli andamenti della spesa sanitaria in rapporto alle previsioni di spesa contenute nel suddetto accordo Stato-Regioni, nonché all'individuazione dell'eventuale maggior fabbisogno finanziario a carico della stessa Regione.



CONSIDERATO

che le Regioni generalmente concludono i procedimenti di verifica degli andamenti della spesa sanitaria almeno un anno dopo l'anno di riferimento, cosicché, fino ad oggi, si sono accumulati consistenti ritardi nell'erogazione da parte dello Stato delle somme destinate a coprire il fabbisogno sanitario e, conseguentemente, nei pagamenti dei fornitori delle aziende sanitarie locali ("ASL") e degli istituti ospedalieri regionali ("AO").

VISTE

le deliberazioni n. 1329 del 5 dicembre 2003 e n. 66 del 6 febbraio 2004, con le quali la Giunta, a fronte della criticità della situazione sopra delineata, ha autorizzato le competenti strutture del Dipartimento Economico ed Occupazionale a sottoscrivere una serie di accordi quadro con le Associazioni imprenditoriali e di categoria che ne avevano manifestato interesse al fine di definire un quadro certo e stabile di pagamenti dei debiti delle ASL/AO verso le relative imprese fornitrici di beni e servizi;

VISTO

che in attuazione delle predette deliberazioni sono stati sottoscritti accordi quadro e atti transattivi con un alto numero di creditori delle ASL/AO e di cui alla deliberazione della Giunta n. 526 del 18 giugno 2004, eliminando così un contenzioso pregresso di ampia portata e consentendo alle ASL/AO di ripristinare rapporti correnti con le imprese che forniscono beni e servizi al sistema sanitario regionale.

CONSIDERATO

altresi che, con riferimento all'anno 2004, il CIPE solo nella seduta del 29 settembre 2004 ha determinato il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per tale anno e che le

1056 12 NOV. 2004 6

erogazioni delle anticipazioni dei fondi sanitari da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 3, commi da 30 a 33, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 ("legge finanziaria 2004") richiedono ulteriori adempimenti secondo tempistiche non prevedibili;

il positivo impatto delle operazioni sinora concluse, numerose Associazioni imprenditoriali e di categoria, consapevoli che i ritardi nel trasferimento dei fondi sanitari da parte dello Stato si verificheranno anche per il 2004 e prevedibilmente anche per il 2005, hanno manifestato la disponibilità dei loro associati titolari di crediti nei confronti delle ASL/AO, ad addiventare alla sottoscrizione di nuovi atti transattivi;

CONSIDERATO

che attraverso la conclusione di tali operazioni i creditori delle ASL/AO rinunciano alle procedure attivate o ad attivarne di nuove per il recupero coattivo dei crediti e concedono una dilazione nei pagamenti dei crediti certificati a fronte di un indennizzo forfetario e del subentro della Regione quale soggetto delegato dalle ASL/AO a pagare detti crediti secondo tempi certi. Tali operazioni consentono pertanto di evitare l'aumento esponenziale della spesa sanitaria dovuto all'applicazione degli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 oltre ai costi associati all'attivazione delle procedure di recupero dei crediti che costituiscono un notevole aggravio nella gestione del debito sanitario regionale;



CONSIDERATO

che, oltre alle predette associazioni di categoria, soggetti cessionari di crediti vantati da imprese fornitrici delle ASL/AO e soggetti titolari di mandati alla gestione dei crediti hanno manifestato interesse a concludere accordi in linea con le precedenti esperienze;

RITENUTO

opportuno aderire alle richieste ricevute in relazione ad eventuali crediti precedenti al 2004 e non già oggetto di transazioni e ai crediti relativi a fatture emesse nel corrente anno 2004 per forniture di beni e servizi, prevedendo la sottoscrizione di nuovi atti transattivi preceduti o meno da accordi quadro;

CONSIDERATO

che i recenti orientamenti del Governo espressi nella proposta di legge finanziaria 2005 inducono a prevedere per il futuro un miglioramento delle procedure e tempistiche di trasferimento dei fondi statali, si ritiene opportuno stabilire che per le nuove transazioni che il pagamento dei crediti avvenga in sei rate semestrali costanti, anziché in dieci rate;

RITENUTO

che il parametro per l'indennizzo forfetario possa essere il rendimento dei titoli BTP emessi dallo Stato Italiano con scadenza 01/07/2007 come pubblicato su "Il Sole 24 Ore" o "MF - Milano Finanza" il secondo giorno utile antecedente la data del rilascio delle delegazioni di pagamento da parte delle aziende sanitarie, maggiorato di 15 punti base;

RILEVATO

che tra le Associazioni di categorie, alcune Associazioni rappresentative di ONLUS che erogano servizi socio-sanitari hanno proposto - per le fatture emesse a decorrere dal 1° ottobre 2004 - accordi che prevedono il pagamento delle prestazioni ad un anno dalla scadenza della fattura, senza applicazione di oneri finanziari e senza attivazione di procedure di recupero coattivo del

1056 12 NOV. 2004 6



credito, a condizione che le Aziende sanitarie rilascino - per gli importi dovuti - delegazioni di pagamento alla Regione e che la Regione le accetti incondizionatamente;

RITENUTO

di poter accogliere le proposte di cui al punto precedente e di poterne dare attuazione, d'intesa con le Aziende Sanitarie, in via sperimentale - tenuto conto delle finalità assistenziali e non di lucro perseguite da tali ONLUS. Le Aziende sanitarie nelle procedure di gara dovranno evidenziare la facoltà per gli aggiudicatari di avvalersi delle modalità di pagamento di cui sopra.

CONSIDERATO

altresi che le operazioni oggetto della presente deliberazione, consentono di regolare partite debitorie al momento stimate in 1 miliardo di Euro e non comportano risorse aggiuntive per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge finanziaria 2004;

VISTO

che le ASL e la Regione Lazio hanno già sottoscritto in data 9 settembre 2004 un ulteriore accordo quadro con le associazioni di categoria A.R.I.S. - Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari e F.O.A.I. - Federazione degli Organismi per l'Assistenza alle Persone Disabili (l' "Accordo Quadro ARIS - FOAP"), per la definizione di un piano di rientro dell'esposizione debitoria delle ASL nei confronti degli Istituti membri di tali associazioni relativamente ai crediti maturati per le prestazioni da questi ultimi resi alle ASL sino al 31 marzo 2004;



VISTO

che tale Accordo Quadro è stato successivamente prorogato con scambio di corrispondenza tra le parti medesime per consentire la sottoscrizione di atti transattivi oltre il termine originariamente indicato per quegli Istituti che non hanno avuto la possibilità di sottoscrivere gli atti transattivi nei termini previsti, oltre a prevedere la novatività delle transazioni stesse;

VISTI

gli atti transattivi sottoscritti tra le Aziende Sanitarie, gli Istituti aderenti ad ARIS e FOAI e la Regione Lazio;

RITENUTO

opportuno favorire la massima conoscenza dell'iniziativa mediante la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sui seguenti quotidiani: La Repubblica, il Messaggero;

RITENUTO

di dover fissare quale termine ultimo per il ricevimento delle manifestazioni di interesse il 30 novembre 2004;

"ESPERITA LA PROCEDURA DI CONCERTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI"

all'unanimità

DELIBERA



Per le finalità indicate nelle premesse, che si intendono integralmente riportate, e nell'ambito delle risorse correnti destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale:

1056 12 NOV. 2004 6

1. Di ratificare l'Accordo Quadro sottoscritto tra le Aziende Sanitarie, le associazioni di categoria AIS e FOAI e la Regione Lazio in data 9 settembre 2004 e successive modificazioni;
2. Di ratificare gli Atti transattivi, sottoscritti in attuazione del suddetto Accordo Quadro, tra le Aziende sanitarie, la Regione Lazio e gli Istituti aderenti alle relative associazioni di categoria;
3. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, o suo delegato, a sottoscrivere le delegazioni di pagamento previste ai sensi dei citati Atti transattivi e ad assumere i relativi impegni di spesa a carico della Regione;
4. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, o suo delegato, relativamente a crediti vantati, precedenti al 2004 e a crediti per fatture emesse nel corrente anno 2004, per forniture di beni e servizi destinati al servizio sanitario:
  - a) a sottoscrivere con imprese aderenti ad associazioni di categoria, e con cessionari di crediti, titolari degli stessi al momento della sottoscrizione degli Atti transattivi, ulteriori Atti transattivi preceduti o meno da Accordi Quadro, nonché ogni documento si renda necessario in relazione ai medesimi, inclusa l'accettazione di delegazioni di pagamento previste ai sensi dei medesimi atti, con potere di negoziare e concordare i relativi testi, sottoscrivendo, se del caso, la documentazione anche all'estero;
  - b) a sottoscrivere Accordi Quadro con primari soggetti aventi i requisiti e le relative autorizzazioni previste dalla legge per lo svolgimento di attività di gestione e recupero dei crediti in nome e per conto delle imprese mandatarie con successiva sottoscrizione degli Atti transattivi e delegazioni direttamente con le imprese mandatarie;
  - c) ad adottare i necessari provvedimenti in relazione ai relativi impegni di spesa;
5. Di prevedere che il pagamento dei crediti certificati maggiorati dell'indennizzo forfetario sia effettuato in sei rate semestrali costanti e che il parametro di determinazione dell'indennizzo forfetario sia il rendimento dei titoli BTP emessi dallo Stato Italiano con scadenza 01/07/2007 come pubblicato su "Il Sole 24 Ore" o "MF - Milano Finanza" il secondo giorno utile antecedente la data del rilascio delle delegazioni di pagamento da parte delle aziende sanitarie, maggiorato di 15 punti base, delegazioni che saranno accettate dalla Regione;
6. di autorizzare le competenti strutture del Dipartimento Economico Occupazionale a definire, d'intesa con le Aziende Sanitarie, il contenuto degli Accordi con le Associazioni rappresentative di ONLUS che erogano servizi socio-sanitari che prevedano - per fatture emesse a decorrere dal 1° ottobre 2004 - il pagamento delle prestazioni ad un anno dalla scadenza della fattura, senza applicazione di oneri finanziari e senza l'attivazione di procedure di recupero coattivo del credito, a fronte del rilascio da parte delle Aziende sanitarie di delegazioni di pagamento alla Regione e da questa accettate;
7. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, o suo delegato, a sottoscrivere Accordi con le Associazioni rappresentative di ONLUS che erogano servizi socio-sanitari nonché ad adottare i conseguenti provvedimenti attuativi.
8. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sui quotidiani: La Repubblica, Il Messaggero.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
 IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

15 NOV. 2004

